

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1645-A}

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE (RELATORE VICENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 novembre 1950 (Stampato n. 1284)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGN)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 novembre 1950*

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949: a) Accordo addizionale all'Accordo commerciale del 15 ottobre 1947; b) Protocollo di pagamento; c) Scambi di Note

Presentata alla Presidenza l'8 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame si riferisce agli Accordi italo-svizzeri del 5 novembre 1949 e precisamente:

- 1°) Accordo addizionale all'Accordo commerciale del 15 ottobre 1947;
- 2°) Protocollo di pagamenti;
- 3°) Scambi di Note.

1. — L'Accordo commerciale tra l'Italia e la Svizzera del 15 ottobre 1947 disciplinava l'intercambio tra i due Paesi sulla base delle operazioni di « affari di reciprocità », tutte sottoposte alla preventiva autorizzazione delle competenti Autorità italiane ed elvetiche, e prevedeva che l'abbinamento delle contropartite di merci, in esportazione ed in importazione, dovesse effettuarsi in rapporto all'importanza economica dei prodotti da scambiare.

L'annesso 1 a detto Accordo stabiliva le modalità per l'esecuzione ed il regolamento finanziario degli affari di reciprocità.

Nell'Accordo, inoltre, il Governo elvetico s'impegnava ad autorizzare il pagamento in divisa libera di alcune merci italiane e, particolarmente, di quelle indicate nell'annesso 2 all'Accordo.

Con l' *Accordo addizionale del 5 novembre 1949* si sono raggiunte nuove intese riguardo alla materia trattata negli annessi 1 e 2 di cui sopra, i quali sono stati annullati e sostituiti con altri, allegati allo stesso Accordo addizionale.

Inoltre, si è inteso facilitare l'interscambio commerciale italo-elvetico a mezzo del sistema degli « affari di reciprocità », ed a tale fine il Governo italiano si è impegnato ad autorizzare, senza limitazioni quantitative, l'importazione di merci svizzere elencate in apposita lista (annesso 3), convenendo che tali merci possono formare oggetto di affari di reciprocità con qualsiasi altra merce italiana, diversa da quelle indicate nell'annesso 2, e, cioè, di quelle esportabili in Svizzera contro regolamento in divisa libera.

Il *nuovo annesso 1* prevede una procedura più accelerata per l'esecuzione ed il regolamento degli affari di reciprocità, particolarmente di quelli aventi per oggetto lo scambio di merci che possono essere esportate dall'Italia o importate dall'Italia « a dogana », cioè liberamente, e, rispettivamente, importate in Svizzera o esportate dalla Svizzera senza alcuna restrizione.

Il *nuovo annesso 2* contiene la lista, opportunamente riveduta, delle merci italiane da importare in Svizzera contro pagamento in franchi svizzeri liberi.

Con l'Accordo addizionale è stato stabilito, poi, che il regolamento del controvalore corrispondente al 25 per cento dell'ammontare delle importazioni in Svizzera dei prodotti provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana, di proprietà di persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera, dovesse avvenire nel « Conto divise I », anziché in compensazione con bestiame da allevamento o con altri prodotti da convendere, come previsto in proposito nel Protocollo di firma dell'Accordo commerciale del 15 ottobre 1947.

2. — Il *Protocollo di pagamenti* è sostitutivo di quello del 15 ottobre 1947, dell'Avenant a quest'ultimo, del 10 maggio 1949, nonché dello scambio di Note del 20 settembre 1949.

Le linee generali del sistema di pagamenti con la Svizzera, risultante da detto Protocollo — che è valido per un anno — sono le seguenti:

regolamento in franchi svizzeri del controvalore delle merci italiane importate in Svizzera, elencate nell'annesso 2 all'Accordo commerciale. Il controvalore di queste importazioni sarà dalla Banca Nazionale Svizzera messo a disposizione del creditore italiano per il 50 per cento e per il 50 per cento versato nel « Conto divise I », aperto dalla predetta Banca a favore dell'Ufficio italiano dei cambi;

regolamento nel « Conto divise I » del valore delle merci provenienti dai fondi di frontiera italiani, importate in Svizzera, nonché del 50 per cento del saldo del « Conto merci »;

regolamento nel « Conto spese portuali e di transito » delle spese afferenti ai trasporti, con qualunque mezzo effettuati, di viaggiatori e merci; dei saldi dei conti particolari fra le Amministrazioni italiane ed elvetiche delle poste, ferrovie, telegrafi, telefoni; nonché di altre spese;

regolamento nel « Conto merci » dei pagamenti relativi allo scambio di merci di limitato importo, effettuati al di fuori del sistema degli « affari di reciprocità »;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regolamento nel « Conto trasferimenti vari » dei pagamenti di natura diversa da quelli affluenti negli altri conti.

Il Protocollo stabilisce anche le modalità dei pagamenti da effettuarsi tra i due Paesi.

3°) — *Scambi di Note*. In occasione della firma dell'Accordo del 5 novembre 1949 sono state scambiate tra le due Delegazioni alcune Note concernenti la materia regolata. Fra queste, le più importanti riguardano: una, l'impegno che il Governo elvetico continuerà ad applicare nei confronti dell'Italia, durante la validità dell'Accordo, il re-

gime della porta aperta del quale l'Italia, particolarmente, ha beneficiato da molti anni;

un'altra, da parte italiana, la dichiarazione circa la politica di liberazione degli scambi.

Ritenendo che gli Accordi conclusi preparino la via ad una più stretta collaborazione economica fra i due Paesi, vi proponiamo, onorevoli colleghi, l'approvazione del presente disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati i seguenti accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 5 novembre 1949:

- a) Accordo addizionale all'Accordo commerciale del 15 ottobre 1947;
- b) Protocollo di pagamento;
- c) Scambi di Note.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1949.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.